

Compatibilità tra Master Universitari e Scuola di Specializzazione Medica: stato dell'arte e modalità di richiesta d'iscrizione

A cura di *Giammaria Liuzzi* - Responsabile Nazionale Anaaio Giovani, *Gian Marco Petrianni* - Responsabile Nazionale Vicario Anaaio Giovani, *Manuel Santu* - Membro Anaaio Giovani Osservatorio Nazionale Formazione Medica, *Maria Cristina Sangiovanni* - Membro Direttivo Nazionale Anaaio Giovani, *Stefano Rinaldo Miceli* - Membro Anaaio Giovani in Direzione Nazionale

La normativa vigente

Il [decreto n. 930 del 29 luglio 2022](#), con valore di Decreto Ministeriale Attuativo "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari", ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione, tra le varie possibilità normate, tra un contratto di formazione medica ed un master universitario. L'articolo 2 comma 2 recita: "2. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione".

Nella [1° versione della FAQ ufficiale](#) pubblicata dal Ministero dell'Università il 10 ottobre 2022, la domanda n. 8 dà una prima interpretazione della normativa vigente.

Domanda - È sempre consentita l'iscrizione contemporanea a una scuola di specializzazione medica e a un master a frequenza obbligatoria, considerato che la Scuola di specializzazione medica è un corso a frequenza obbligatoria (38 ore settimanali) e, conseguentemente, la frequenza di un master appare possibile solo al di fuori di tale orario?

Risposta - La doppia iscrizione a un master e a un corso di specializzazione medica è consentita. Tuttavia, l'art. 3 del D.M. 930/2022 prevede che qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (come nel caso delle scuole di specializzazione mediche) sia consentita l'iscrizione al secondo corso di studi che non presenti obblighi di frequenza. Il secondo periodo del citato art. 3 prevede che la regola non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Tale possibilità è palesata anche nella tabella contenuta nella prima FAQ:

	L/DA1	LM/DA2	LM/DA (a ciclo unico)	Scuola di specializzazione	Scuola di specializzazione medica	Master	Dottorato di ricerca
L/DA1	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
LM/DA2	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
LM/DA (a ciclo unico)	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
Scuola di specializzazione	Si	Si	Si	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Si (art.2, c.3 DM 930/2022)	si (art.2, c.3 DM 930/2022)
Scuola di specializzazione medica	No	No	No	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Si	Si
Master	Si	Si	Si	Si (art.2, c.3 DM 930/2022)	Si	Si (art.2, c.4 DM 930/2022)	Non disciplinato dalla legge n.33/2022
Dottorato di ricerca	Si	Si	Si	Si (art.2, c.3 DM 930/2022)	Si (art. 2, comma 2, DM 930/2022)	Non disciplinato dalla legge n.33/2022	Non disciplinato dalla legge n.33/2022

Nella [2° versione della FAQ Ufficiale](#) pubblicata dal Ministero dell'Università il 12 gennaio 2023, alla domanda n°3 vi è contenuto il chiarimento a nostro avviso definitivo.

Domanda - Contemporanea iscrizione master e scuola di specializzazione

Risposta - Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Lo stato dell'arte attuale

La sopracitata 2° FAQ ufficiale del Ministero dell'Università, resa nota il 12 gennaio 2023, chiarisce definitivamente la possibilità di contemporanea iscrizione tra scuola di specializzazione medica e master universitario. I rispettivi organi collegiali (ovvero il Direttore di scuola di specializzazione e la segreteria didattica del master universitario), in sede di iscrizione del medico in formazione specialistica ad un master universitario, devono verificare la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

Fac-simile domanda di contemporanea iscrizione

Di seguito è riportato un fac-simile, elaborato dal Settore Anaaio – Giovani, per richiedere via e-mail o mediante presentazione fisica, la contemporanea iscrizione ad un master universitario da parte del medico in formazione specialistica.

Si ricorda che per qualunque problematica è possibile richiedere assistenza gratuita scrivendo al Responsabile Nazionale Anaaio Giovani, Dott. Giammaria Liuzzi a g.liuzzi@anaao.it

Per sapere di più sul Settore Anaaio Giovani: <https://anaaogiovani.taplink.ws/>

Al Direttore della Scuola di Specializzazione
Medica in _____
Università degli Studi di _____
Prof. /Prof.ssa _____

Alla Segreteria Didattica del Master Universitario
in _____
Università degli Studi di _____

LORO SEDI

Oggetto: richiesta parere positivo per contemporanea iscrizione a master universitario da parte di medico in formazione specialistica

Egregi,
con la presente, il/la sottoscritto/a _____, nato/a il giorno ___/___/_____
a _____ (___), medico in formazione specialistica regolarmente iscritto/a al ___° anno della
scuola di specializzazione in _____ presso l'Università degli Studi
di _____ (Matricola, ove esistente: _____)

CONSIDERATO

- Che il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 [1], con valore di Decreto Ministeriale Attuativo e con titolo "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari", ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione tra un contratto di formazione medica ed un master universitario.
- Che l'articolo 2 comma 2 del sopracitato decreto ministeriale recita "È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione".
- Che nella 2° versione della FAQ Ufficiale pubblicata dal Ministero dell'Università il 12 gennaio 2023 [2], alla domanda "Contemporanea iscrizione corso di master e scuola di specializzazione" il Ministero chiarisce che "Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione del caso di specie (ossia corso di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione ovvero master e scuola di specializzazione) ai rispettivi Organi collegiali, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso".
- Che lo/la scrivente intende iscriversi, in questo anno accademico, al master universitario con titolo "_____", organizzato da l'Università/Ente _____, della durata di mesi _____, con scadenza di iscrizione ___/___/_____

- Che lo/la scrivente ha tutti i requisiti per potersi iscrivere al sopracitato master.
- Che l'iscrizione e partecipazione al sopracitato master consente l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso (master universitario e specializzazione medica).

TENUTO CONTO

- Che il parere del Ministero della Salute [3] del giorno 11/03/2006, indirizzato al Responsabile Nazionale ANAAO Giovani, con oggetto "orario di lavoro medici specializzandi", stabilisce che l'orario di lavoro settimanale del medico in formazione specialistica durante il proprio percorso di specializzazione non può, in media, superare le 48 ore settimanali, un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive per un periodo di 24 ore ed infine un periodo di riposo settimanale minimo di 24 ore consecutive per ogni periodo della durata di sette giorni. In tale parere, inoltre, si stabilisce che, come da direttiva 93/16/CEE e successive direttive, l'orario di lavoro dei medici in formazione specialistica è stabilito in 38 ore settimanali (4 delle quali sono dedicate all'attività didattica frontale).

RICHIEDE

- Il **PARERE POSITIVO** a potersi iscrivere e frequentare il master universitario corso di dottorato con titolo
 " _____ "
 organizzato dall'Università/Ente _____,
 della durata di mesi _____, con scadenza di iscrizione ____/____/____

Si allega alla presente il **Piano Formativo** del sopracitato master universitario.

Cordiali Saluti

_____, li ____/____/____

Dott./Dott.ssa

[1] <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-930-del-29-07-2022>

[2] https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/faq_contemporanea_iscrizione_12_gennaio_2023.pdf

[3] http://95.110.224.81/anaao/public/aaa_5664741_nota%20Miur.pdf